



Sent n°

76

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2012

Il Tribunale di Pisa, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Signori:

| | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dott.ssa Maria | Sammarco | Presidente |
| Dott. Marco | Viani | Giudice |
| Dott.ssa Francesca | Picardi | Giudice relatore |



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso iscritto al n.253/2012 RNC e proposto in data 24 ottobre 2012 ai sensi degli artt.6 e 14 della L.F. da

Consorzio Pisa Ricerche s.c.a r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Pisa, Via Corso Italia n. 16, tendente ad ottenere la dichiarazione di fallimento in proprio;

esaminata la documentazione versata in atti ed assunte le opportune informazioni;

sentita la relazione del Giudice incaricato,

premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 16 settembre 2009, n.19983), il ricorso fallimentare del debitore in proprio, nel caso in cui questi sia una società deve essere presentato dall'amministratore dotato del potere di rappresentanza legale e non necessita di alcuna autorizzazione assembleare o dei soci, giacché non ha natura negoziale, ne' tanto meno si configura come atto di straordinaria amministrazione, consistendo in una dichiarazione di scienza (pur non assurgendo a confessione in senso tecnico, quale prova

[Handwritten signature]

legale dello stato di decozione), doverosa per l'amministratore; la cui omissione è penalmente sanzionata e che non determina, di per sè, alcun effetto diretto sulla società e sui diritti dei soci, eventualmente ricollegabile solo alla successiva sentenza dichiarativa di fallimento,

premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 16 settembre 2009, n.19983), il ricorso non ha neppure natura giuridica di domanda giudiziale, per cui non è necessario il patrocinio di difensore, come, peraltro, desumibile anche dall'art. 22 l. fall. che esclude la legittimazione del debitore istante al reclamo del provvedimento di rigetto,

considerato che devono ritenersi superati i criteri quantitativi alternativamente previsti dal comma secondo dell'art.1 L.F. (cfr. – in particolare – v. bilanci in atti e situazione contabile al 31 agosto 2012),

rilevato che la società ricorrente risulta versare in un irreversibile stato d'insolvenza e d'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, come si evince dalla documentazione prodotta all'udienza del 13 novembre 2012 (numerose diffide ad adempiere, ricorsi monitori, pignoramento immobiliare, situazione contabile al 31 agosto 2012) e dalle informazioni assunte alla medesima udienza dal Presidente del collegio sindacale, che ha confermato l'assoluta carenza di liquidità della società ricorrente (che non è in grado neppure di soddisfare i crediti dei dipendenti, da cui provengono le diffide prodotte),

osservato che il ricorrente è un imprenditore commerciale ancora iscritto nel registro delle imprese,

precisato che la società consortile è una società che esercita attività di impresa tipicamente finalizzata non al conseguimento di utili da distribuire tra i soci, ma alla produzione di beni o servizi da mettere a disposizione dei

soci, che, in questo modo, conseguono un vantaggio patrimoniale diretto consistente nei minori costi sopportati o nei maggiori ricavi conseguiti nella gestione delle proprie imprese (e, nel caso di specie, limitatamente ai soci pubblici, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali),

osservato che il fallimento della società ricorrente non può essere escluso in considerazione della partecipazione alla stessa di soci pubblici, i quali, qualora ricorrano a strumenti privatistici per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, devono necessariamente essere sottoposti alle relativa disciplina,

sottolineato, peraltro, che, nel caso di specie, i soci del consorzio non sono tutti enti pubblici o società a partecipazione pubblica, ma anche soggetti privati,

rilevato, infine, che la ditta ricorrente ha già provveduto a depositare in Cancelleria tutti i libri e le scritture contabili in suo possesso, mentre ha allegato essere stato disposto il sequestro in sede penale della ulteriore documentazione, per cui non va emesso l'ordine di cui all'art.16 c.2° n.3 della L.F.;

letti gli artt.1, 5, 6, 9, 16, 17, 146 e 147 della L.F.,

DICHIARA

il fallimento di Consorzio Pisa Ricerche s.c. a r.l., con sede in Pisa, Corso Italia n. 116, oggetto sociale "svolgimento, in nome proprio e nell'interesse diretto o indiretto di uno o più soci, di attività di ricerca",

NOMINA

Giudice Delegato il **Dr.ssa Francesca Picardi** e Curatore il dott. Luca Bartali, con studio in San Miniato (PI), via Gioberti n.15 – Ponte a Egola.

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo per il giorno 16 aprile 2013 alle ore 9.00 innanzi al predetto Giudice Delegato in sede.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso della ditta fallita il termine perentorio di gg.30 prima dell'adunanza di cui sopra, per il deposito in Cancelleria delle domande di insinuazione.

Dovendosi presumere l'inesistenza di denaro contante dispone la prenotazione a debito della presente sentenza e delle consequenziali spese.

Invita il Curatore a riferire urgentemente e dettagliatamente ai sensi dell'art.331 c.p.p. su fatti costituenti reato, sulla sussistenza delle condizioni per l'esercizio di azioni revocatorie, di simulazione e di responsabilità a mente dell'art.147 L.F.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art.17 L.F.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa il giorno 26/11/12

Il Giudice Estensore

(dr.ssa Francesca Picardi)



Il Presidente

(dr.ssa Maria Sammarco)



27 NOV. 2012

In esecuzione e comunicazione con
il fog. 262/07. Contributo unificato € 740,00
ex artt. 13, IV Co, LPR 115/02 e 37 della L. 98/11. Antici-
pazione Forfettaria € 8,00 ex art 30 della PR 115/02

E' copia conforme all'originale

Pisa il 27 NOV. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Carmela D'Onofrio



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Carmela D'Onofrio